

ESECUTORE TESTAMENTARIO E OBBLIGO DI REDAZIONE DELL'INVENTARIO

Si chiede se l'esecutore testamentario abbia l'obbligo di redigere l'inventario in presenza di enti esclusivamente legatari e, pertanto, se si debba interpretare l'espressione "chiamati all'eredità", contenuta nell'art. 705 c.c., come comprensiva sia della chiamata a titolo universale sia della chiamata a titolo particolare.

Come è noto, l'art. 705 c.c. dispone che "L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati".

Lo scopo di tale norma è individuato dalla dottrina nell'impedire la dispersione o sottrazione dei beni ereditari, ricollegandosi all'obbligo di vigilanza gravante sull'esecutore testamentario (Trimarchi, *Esecutore testamentario (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 400; Bonilini-Proto, *Art. 705 c.c.*, in *Codice delle succ. e don.*, a cura di Bonilini-Confortini-Mariconda, Torino, 2015, p. 1097; Capozzi, *Successioni e donazioni*, Milano, 2015, p. 1086; Albanese, *Degli esecutori testamentari*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna, 2015, 346).

Secondo l'interpretazione prevalente, stante la detta *ratio*, la norma in esame è inderogabile da parte del testatore (Bonilini-Proto, *Sub art. 705 c.c.*, cit., p. 1097; Bergamo, *Art. 705 c.c.*, in *Comm. Gabrielli, Delle successioni*, a cura di Cuffaro-Delfini, Torino, 2010, 981; Albanese, *Degli esecutori testamentari*, cit., p. 346).

L'obbligo di sigillazione e di inventario grava sull'esecutore, ad avviso della dottrina, solo nelle ipotesi previste dalla legge, ossia quando tra i chiamati all'eredità vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche (Manca, *Degli esecutori testamentari*, in *Comm. D'Amelio*, Firenze, 1941, p. 647; Azzariti, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990, p. 665; Trimarchi, *Esecutore testamentario (dir. priv.)*, cit., p. 400; Albanese, *Degli esecutori testamentari*, cit., p. 346). Si ammette tuttavia una interpretazione estensiva della disposizione con riferimento ai soggetti, estendendo l'obbligo anche in presenza di chiamati inabilitati, scomparsi, minori emancipati, beneficiari di amministrazione di sostegno purché il giudice tutelare abbia esteso ad essi, ex art. 411, ult. comma, la norma in esame, enti non riconosciuti (cfr. Bonilini, *L'esecuzione del testamento*, in *Tratt. di dir. delle succ. e don.*, dir. da Bonilini, II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, p. 1880; Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., p. 1085).

La stessa dottrina fa comunque presente che, in casi diversi da quello previsto dall'art. 705 c.c., l'esecutore, sia pure non obbligato, possa sempre procedere alla apposizione dei sigilli ed alla redazione dell'inventario laddove lo ritenga opportuno o necessario (Manca, *Degli esecutori testamentari*, cit., p. 648; Azzariti, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 665; Trimarchi, *Esecutore testamentario (dir. priv.)*, cit., p. 400; Albanese, *Degli esecutori testamentari*, cit., p. 347).

Il presupposto di applicazione dell'art. 705 c.c. consiste dunque in ciò, che i soggetti sopra indicati (minori, ecc.) siano chiamati all'eredità.

L'espressione già sul piano letterale appare univoca nel senso di escludere i beneficiari di un legato, in quanto per definizione non chiamati all'eredità, ossia non destinatari di una vocazione a titolo universale.

Anche la *ratio* della norma sopra evidenziata sembra deporre in tal senso, sussistendo l'obbligo «soltanto nel caso in cui la qualità delle persone chiamate all'eredità esiga una particolare protezione» (Manca, *Degli esecutori testamentari*, cit., p. 647). Ciò avviene, appunto, rispetto a chiamati a cui del resto la stessa legge impone l'accettazione beneficiata, ma non sembra valevole in caso di legato che si acquista senza bisogno di accettazione e che non rischia di ledere la posizione del beneficiario trattandosi tendenzialmente solo di un rapporto attivo e comunque considerando il limite di responsabilità previsto dall'art. 671 c.c.

Parte della dottrina ha poi specificamente esaminato tale problema ritenendo che la norma in esame non si applichi quando i soggetti di cui sopra siano soltanto legatari. «La norma, infatti, non può prestarsi a dubbi, dato che, con l'espressione "chiamati all'eredità", intende riferirsi soltanto a coloro i quali abbiano già acquistato la qualità di erede, ed ai soggetti semplicemente destinatari della vocazione ereditaria, essendo parsa eccessiva, l'estensione dell'obbligo, a chi sia destinatario d'un semplice legato, il cui conseguimento comporta conseguenze ben diverse da quelle dell'acquisto ereditario, anche in ordine alla globalità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, prima in capo al *de cuius*» (Bonilini, *Degli esecutori testamentari*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2005, p. 444. Nello stesso senso v. Brama, *Dizionario della successione testamentaria*, p. 109; Formentano, *Esecutore testamentario*, in *Enc. giur. it.*, V, 2, Milano, 1906, p. 638).

In conclusione, alla luce di quanto detto, può quindi ritenersi che nel caso prospettato non sussista l'obbligo per l'esecutore di redigere l'inventario.

Marco Bellinvia